

**REGOLAMENTO (CEE) N. 99/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 gennaio 1988**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87 <sup>(5)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 4038/87 <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 37/88 <sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4038/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 <sup>(10)</sup>, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4038/87 modificato, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(8)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 78.

<sup>(9)</sup> GU n. L 5 del'8. 1. 1988, p. 17.

<sup>(10)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.